

Rapporto sul messaggio

numero 4740
data 5 giugno 1998
dipartimento Istituzioni / Territorio

della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 12 maggio 1997 presentata nella forma elaborata dall'ono Elio Genazzi per la modifica dell'art. 8 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913
(vedi messaggio 8 aprile 1998)

1. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE

L'art. 8 della vigente legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (norma parzialmente modificata dalla L. 9.2.1987, in vigore dal 1.4.1987) statuisce quanto segue:

"¹Approvati gli atti, il Consiglio di Stato dichiara la pubblica utilità delle opere o ordina il deposito degli stessi, durante il termine di un mese, presso le Cancellerie dei Comuni interessati dalle opere e presso il Dipartimento competente affinché gli interessati possano prenderne conoscenza.

"²Il decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone, coll'elenco degli interessati, a ciascuno dei quali dovrà essere comunicato per posta un esemplare della pubblicazione."

A mente dell'iniziativista siffatta procedura, seppur assolutamente corretta da un profilo formale, comporta l'obbligo di allestire una documentazione il più delle volte particolarmente voluminosa ed onerosa, con un dispendio di tempo e di denaro spesso sproporzionati (segnatamente a seguito della dispersione nel deposito degli atti a livello locale).

Alfine di snellire e semplificare il procedimento, l'ono Genazzi propone di reintrodurre il deposito degli atti, a livello locale, solo presso un'unica sede e meglio presso la Pretura distrettuale (od in subordine presso l'Ufficio dei registri).

Deposito degli atti, che è decretato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale, con notifica personale a tutti gli interessati.

Questo, in genere e per tutti i tipi di consorzi e, meglio, sia per quelli costituiti per opere di interesse generale, quanto per quelli istituiti per opere di prevalente interesse particolare (ex art. 4 Lcons).

Nel caso di consorzi istituiti per opere di interesse generale l'impegno richiesto ai diversi enti interessati (ed anche obbligatoriamente consorziati) è solitamente piuttosto importante.

Limitatamente agli stessi e per una loro più compiuta informazione, l'iniziativista propone di far accompagnare la notifica del decreto di deposito degli atti, agli interessati, da un "rapporto di sintesi relativo al contenuto dei documenti indicati alle lett. b) e d) dell'art. 6 Lcons (cpv. 3, nuovo, dell'art. 8).

2. IL MESSAGGIO GOVERNATIVO n. 4740 DELL'8 APRILE 1998

Il Consiglio di Stato condivide appieno le motivazioni dell'ono Genazzi rilevando come accanto all'utilità pratica ed al risparmio finanziario con essa connessi, la modifica legislativa proposta dall'iniziativa permetterà anche di migliorare in modo notevole il servizio alla cittadinanza. Una sede unica e centralizzata, costituita da un ufficio statale, permetterà di avere un accesso più regolare agli atti depositati per rapporto al deposito presso delle cancellerie comunali sovente chiuse e non accessibili.

Tenuto conto della situazione logistica e del loro carico di lavoro, il Consiglio di Stato ritiene poco appropriata la sede proposta in via prioritaria dall'iniziativa (Pretura) e propone quale luogo di deposito degli atti, l'Ufficio dei registri

(proposta peraltro formulata in via subordinata anche dallo stesso iniziativaista).

Pienamente condivisa da parte del Consiglio di Stato è pure la completazione della norma con un cpv. 3 (nuovo), inteso a migliorare l'informazione (rapporto di sintesi) degli enti interessati, nel caso di consorzi di interesse generale.

3. LE CONSIDERAZIONI E LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione della legislazione ha preso in esame sia l'iniziativa Genazzi quanto il relativo messaggio governativo, nelle sedute del 29 maggio e del 5 giugno a.c.

Essa condivide a sua volta e pienamente l'iniziativa nelle sue motivazioni, compendiate dalle annotazioni complete del Consiglio di Stato.

Per quanto concerne la scelta della sede unica la Commissione concorda con il Consiglio di Stato nel ritenere più appropriato il deposito presso l'Ufficio dei registri, analogamente con quanto avviene per il deposito di altri atti pubblici.

Essa condivide pure la precisazione secondo la quale "ai funzionari dello Stato non incomberà alcuna competenza né obbligo di fornire informazioni circa i documenti in deposito", posto che la relativa incombenza è d'altrui spettanza.

Concludendo la Commissione della legislazione propone l'accettazione dell'iniziativa parlamentare dell'ono Elio Genazzi nel testo emendato del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Oviedo Marzorini relatore

Baggi - Bergonzoli E. - Bergonzoli S. -

Bobbià - Camponovo - Ermotti-Lepori -

Ferrari-Testa - Fiori - Genazzi - Ghisletta -

Hofmann - Nova - Pantani